



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali
dell'Ordine della Toscana

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PROFESSIONALI

tra

La Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana costituita dai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulti del lavoro di **Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena** (di seguito "Consulta") con sede legale a Livorno, via Strozzi 1 – 57126, C.F. 94093990482 rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Gloria Cappagli

e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede legale in Firenze – Piazza San Marco 4, C.F. 01279680480 in persona del Rettore Prof. Luigi Dei (di seguito "Università")

e

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE in persona del Direttore Prof. Andrea Simoncini (di seguito "Dipartimento")

e

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE in persona del Presidente Prof. Paola Lucarelli (di seguito "Scuola")

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";

- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica." ;

- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: "Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli

1



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali
dell'Ordine della Toscana

territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”;

- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- visto lo Statuto dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680;
- visto il Regolamento Didattico dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 21 marzo 2019, n. 332
- il Codice etico dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 687
- tenuto conto che il percorso formativo del corso di Laurea triennale in Servizi Giuridici attivato presso la Scuola di Giurisprudenza risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro del 23.3.2018;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso degli studenti universitari nel mondo del lavoro, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le parti firmatarie si impegnano a collaborare nell'organizzazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'anticipazione di un semestre di tirocinio professionale da svolgersi durante il percorso di studio, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

 2  



Consulenti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali
dell'Ordine della Toscana

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per consentire lo svolgimento del tirocinio valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università, compatibilmente con le esigenze dei corsi di laurea e subordinatamente al permanere dei requisiti di cui all'art. 4, si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici.

Art. 4 – Requisiti per l'attivazione del tirocinio professionale

1. L'attivazione del tirocinio è subordinata alla previsione, nell'ordinamento del corso di laurea, dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

almeno 18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

nonché

almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito almeno 90 CFU, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di



Consulti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali
dell'Ordine della Toscana

cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al Registro dei praticanti, gli studenti dovranno aver comunque superato con profitto gli esami di Diritto amministrativo (IUS 10); Diritto del lavoro (IUS 07); Diritto commerciale (IUS 04), in quanto ritenuti fondamentali per il proficuo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Modalità e procedure di ammissione al tirocinio professionale

1. Il Presidente del corso di laurea ed il referente della Consulta, di cui all'art. 9 della presente Convenzione, individuano ogni anno, entro il mese di ottobre, il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato, in relazione al numero di studi professionali che si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

2. Le richieste di tirocinio sono presentate al Presidente del corso di laurea, che provvede all'inoltro alla Consulta. Il referente della Consulta si impegna a verificare, tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni, la disponibilità di uno studio professionale, anche tenendo conto delle preferenze espresse dallo studente circa il luogo di svolgimento del tirocinio.

3. L'avvio del tirocinio è subordinato alla sottoscrizione, da parte del responsabile dello studio professionale e del tirocinante, di un progetto formativo conforme allo schema tipo allegato alla presente Convenzione.

4. Gli studi professionali potranno subordinare l'accettazione dello studente al buon esito di un previo colloquio.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del tirocinio professionale frequenteranno lo studio professionale di un consulente del lavoro, iscritto all'Albo da almeno 5 anni, in possesso dei requisiti di legge e in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni e il regolare avanzamento degli studi universitari.

3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante.

4. Durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, il Presidente del corso di laurea, anche a mezzo del referente della Consulta di cui all'art. 9 della presente Convenzione e in collaborazione con il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro,



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali
dell'Ordine della Toscana

verifica la corrispondenza tra il progetto formativo e le attività effettivamente svolte dal tirocinante.

Art. 8 – Durata del tirocinio professionale

1. Il semestre anticipato del tirocinio avrà una durata complessiva di 300 ore, comprensive della partecipazione del tirocinante agli eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Tali ore saranno riconosciute dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro cui è iscritto il professionista e computate ai fini della durata del tirocinio.
2. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Firenze, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
3. Lo svolgimento del semestre anticipato di tirocinio comporta il riconoscimento nel percorso di studio dello studente /tirocinante di 12 CFU.
4. Il tirocinio potrà essere proseguito dopo il conseguimento della laurea per la durata di 12 mesi. Tenuto conto che l'attuale Regolamento di Praticantato prevede un numero minimo di ore di frequenza dello Studio Professionale di 1560 ore nell'arco dei 18 mesi di regolare durata del praticantato, il semestre di cui sopra comporta un debito formativo di 220 ore che dovranno essere recuperate nell'arco dei 12 mesi successivi, in aggiunta alle 1040 ore ordinarie del periodo.

Art. 9 – Referenti organizzativi

1. Il Presidente del corso di laurea e la Consulta nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione e il corretto svolgimento dei tirocini.
2. I referenti, in collaborazione tra loro, elaborano uno schema tipo di progetto formativo allegato alla presente Convenzione, nel quale sono definiti i contenuti necessari del tirocinio.
3. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

Art. 10 – Collaborazione nella formazione

1. La Consulta si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. La Scuola si impegna a informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito ai percorsi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.



Consulti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali
dell'Ordine della Toscana

3. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulti del Lavoro individuati dalla Consulta.

Art. 11 – Obblighi e impegni dello studente tirocinante

1. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al semestre anticipato del periodo di tirocinio, deve chiedere l'immediata iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014 e sue successive eventuali modifiche.

2. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 12 – Efficacia del tirocinio professionale conseguito con le modalità di cui agli artt. 6 e 7 della presente Convenzione

1. Il tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione è efficace per il periodo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata normale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario e senza che sia stata riattivata la pratica professionale, determina l'inefficacia del tirocinio precedentemente svolto.

2. L'iscrizione al Registro dei Praticanti per lo svolgimento dello speciale tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e sarà ammessa la permanenza nel predetto Registro per l'intero periodo di praticantato, sino al compimento della pratica e al rilascio del relativo certificato.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali
dell'Ordine della Toscana

2. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196 /2003 e ss. mod. e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Art. 14 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e, salvo diversa volontà espressa e comunicata per iscritto prima della scadenza anche da una sola delle parti, la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore quadriennio per volontà scritta delle parti. Non è previsto il rinnovo tacito. Resta salva la facoltà di entrambe le parti di rivedere la Convenzione ove siano intervenute modifiche sostanziali alla disciplina che regola il percorso formativo universitario ovvero quello professionale.

Art. 15 – Sottoscrizione, imposta di bollo e spese di registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione è sottoscritta con firma autografa in n. 2 originali e assoggettata all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze che lo assolve in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

Firenze, 27/02/2020



Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Livorno,

Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana
Il Presidente

Dott.ssa Gloria Cappagli

Il Presidente della Scuola
Prof. Paola Lucarelli

Firenze, 02/03/2020

Firenze, 02/03/2020

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Andrea Simoncini



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Università degli studi di Firenze

di

PROGETTO FORMATIVO TRA

....., **Consulente del lavoro iscritto presso l'Ordine dei consulenti del lavoro di**

e

....., **studente iscritto al Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici della Scuola di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze.**

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- visto il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto lo Statuto dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680;
- visto il Regolamento Didattico dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 21 marzo 2019, n. 332;
- Vista la Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università di Firenze

Tra il Consulente del lavoro (di seguito indicato anche come Professionista) e (di seguito indicato anche come tirocinante), si pattuisce quanto segue.

Le parti, come sopra individuate, assumono i seguenti reciproci impegni, in coerenza con la Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università di Firenze in data.....

1) Il professionista

1. Il professionista s'impegna a dedicare al tirocinante il tempo e le risorse necessarie alla sua formazione. Il tirocinante sarà informato sulle norme che regolano la vita dello studio, i rapporti con i clienti e ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.

2. Il professionista garantisce al tirocinante il diritto a una qualificata formazione tecnico-scientifica, professionale, etica e deontologica, che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione di Consulente del

Lavoro, e si impegna ad adibirlo a mansioni che siano coerenti con detta finalità. Consentirà al tirocinante la partecipazione a corsi e/o percorsi formativi che entrambe le parti, di comune accordo, avranno ritenuto utili per la formazione professionale del tirocinante.

3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il praticantato è sito in e opera dal al con orario di apertura dalle alle

2) Il tirocinante

1. Il tirocinante si impegna a

- Frequentare lo studio e gli eventi formativi organizzati dal Consiglio Provinciale.
- Osservare gli orari e le regole dello studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza.
- Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della professione.
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello studio.
- Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo.
- Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del tirocinio.
- Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti interruttivi dello svolgimento del tirocinio.
- Presentarsi ai colloqui eventualmente richiesti dal Consiglio Provinciale.

3) Formazione e iscrizione al Registro Praticanti

1. La sottoscrizione del presente progetto impegna il tirocinante a iscriversi nel registro praticanti tenuto presso il Consiglio Provinciale ove risulta iscritto il Professionista che lo accoglie.

2. L'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e la permanenza nel predetto registro per l'intero periodo di praticantato, sino al compimento della pratica e al rilascio del relativo certificato.

4) Tutor e valutazione della pratica

1. Il tirocinante sarà seguito da un tutor per ogni tirocinante, nominato dal Consiglio provinciale, quale garante del suo percorso formativo.

5) Fascicolo formativo

1. Le attività svolte durante il tirocinio dovranno essere registrate nell'apposito fascicolo formativo che deve essere compilato a cura del tirocinante e controfirmato dal Professionista.

6) Relazione finale

1. Al termine del semestre il tirocinante predisporrà una relazione finale, controfirmata dal Professionista, che dovrà essere presentata al Presidente del corso di laurea o a un suo delegato ai fini della attribuzione dei crediti formativi universitari.



7) Durata del tirocinio

1. Il semestre anticipato del tirocinio avrà una durata complessiva di 300 ore, comprensive della partecipazione del tirocinante agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine. Tali ore saranno riconosciute dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro cui è iscritto il professionista e computate ai fini del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro. La partecipazione del tirocinante agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.

2. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Firenze, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

3. Il tirocinio potrà essere proseguito dopo il conseguimento della laurea per la durata di 12 mesi. Tenuto conto che l'attuale Regolamento di Praticantato prevede un numero minimo di ore di frequenza dello Studio Professionale di 1560 ore nell'arco dei 18 mesi di regolare durata del praticantato, il semestre di cui sopra comporta un debito formativo di 220 ore che dovranno essere recuperate nell'arco dei 12 mesi successivi, in aggiunta alle 1040 ore ordinarie del periodo.

8) Gratuità del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio di cui al presente patto non comporta alcun esborso economico da parte del Professionista.

2. In conformità alle vigenti disposizioni normative, il corrispettivo a titolo di rimborso spese o borsa di studio, è obbligatorio a decorrere dal settimo mese di praticantato e sino al termine dei 18 mesi.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del lavoro del lavoroIscritto al n° .. dell'Albo di e il sig., individuato come tirocinante e viene altresì convalidato da, Consulente del lavoro, in qualità di tutor nominato dal Consiglio Provinciale di

..... li 20..

